



8 febbraio 2008

Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000

Debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 267/2000 è l'impegno contabile assunto a seguito di sentenza esecutiva di condanna. I debiti derivanti da sentenza esecutiva, in considerazione delle modalità del loro perfezionamento, non possono considerarsi come appartenenti al "sistema del bilancio", *ma a tale sistema devono pur tuttavia essere ricondotti.*

Le sentenze esecutive si distinguono dalle altre ipotesi di debiti fuori bilancio, previste dall'art. 194 T.U.E.L., per il fatto che il debito si impone "ex se" in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale.

Il procedimento di riconoscimento del Consiglio Comunale, e la procedura ad esso propedeutica, costituiscono lo strumento attraverso il quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e tali debiti vengono ricondotti al sistema: tale procedimento ha pertanto natura autorizzatoria secondo la Sezione Friuli-Venezia Giulia (deliberazione n. 6/2005), la Sezione Sardegna (deliberazione n. 6/2005) e la Sezione Campania (deliberazione n. 4/2005). Le sezioni riunite della Regione Sicilia, invece, si sono espresse per la natura ricognitiva di presa d'atto del mantenimento degli equilibri di bilancio (deliberazione n. 2/2005).

Va segnalato, in particolare, quanto affermato dalla Sezione Campania sulla *distinzione tra sentenze esecutive irretrattabili e sentenze immediatamente esecutive, ma non ancora definite, che consentono di interporre gravame*: tale distinzione, poco valorizzata dal legislatore, rende di fatto difficile indicare un preciso percorso a cui dovrebbe attenersi l'ente locale.

In ogni caso, comunque, il procedimento di riconoscimento di legittimità del debito da parte del Consiglio comunale assume rilievo fondamentale ed è ineludibile.

E' ciò che afferma in modo chiaro la Sezione Campania della Corte dei Conti nella più volte citata *deliberazione n°6/2005, laddove, in risposta al quesito del Sindaco di Boscoreale il quale avrebbe voluto prevedere, nel proprio regolamento di contabilità, il pagamento degli importi derivanti da sentenze esecutive sulla base di determine nelle more del riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio comunale, sostiene che sarebbe invece opportuno "inserire nel regolamento di contabilità una disposizione che preveda la convocazione del Consiglio comunale entro 120 giorni dalla data di notifica delle richieste di pagamento per sentenze esecutive oppure una convocazione trimestrale senza specifico riferimento".*



ROSA CUOMO
CAPOGRUPPO CONSILIARE

D'altra parte, anche nel caso di preesistenza di una copertura finanziaria, cioè di un preventivo accantonamento in previsione di una probabile soccombenza giudiziale, non viene meno "la necessità dell'attivazione della procedura consiliare di riconoscimento" (come afferma la Sezione Campania con la deliberazione n. 4/2005 e la Sezione Friuli-Venezia Giulia con deliberazione n. 6/2005).

(Rosa Cuomo)